

Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento O.C.C.-CUNEO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento creato presso L'Associazione "Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo", costituita dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e degli Avvocati di Cuneo (d'ora innanzi anche 'Ordini'), come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (in seguito denominato "Organismo"), il quale espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, delegando i professionisti aderenti all'organismo (d'ora innanzi 'compositori') nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt.15 e ss. della legge n.3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt.9 e ss. del decreto n.202/2014.

Art. 3 – Iscrizione al Registro

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Associazione, ovvero il referente munito di procura del Presidente, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Al corsi di perfezionamento di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 5 lett. A) del decreto n. 202/2014 sono equiparati corsi e convegni organizzati dall'Associazione stessa e/o dei due Ordini aderenti ed aventi per materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 – Referente

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli

incarichi dei gestori della crisi.

Il referente, scelto tra gli appartenenti all'Albo degli Avvocati di Cuneo e non facente parte del Consiglio dell'Ordine, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione e la durata dell'incarico è fissata in tre anni, rinnovabili.

La carica di Referente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo referente nominato.

Il referente può essere revocato per gravi motivi dal Consiglio Direttivo in carica.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e le propone al Consiglio Direttivo che ne delibera l'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- Può in ogni tempo revocare l'incarico conferito al gestore della crisi, sentito il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi, vigilando sul suo operato;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

In casi specifici, il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n.202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Il referente cura le comunicazioni al Responsabile di cui all'art. 13 comma 2° del DM 202/2014, previa relazione al Consiglio Direttivo.

Il referente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, debitamente documentate e motivate.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso se deliberato ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 - Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa è gestita dal Segretario dell'Associazione

La segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello, a mezzo plico raccomandato A.R. o a mezzo PEC.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute a qualunque titolo.

Art. 8 - COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI GESTORI

I gestori della crisi saranno iscritti nell'apposito registro secondo il criterio cronologico di data di ammissione.

Nel caso di ammissioni aventi la stessa data, i nominativi saranno inseriti nel registro in ordine alfabetico

Art. 9 – Gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di due componenti.

In caso di composizione collegiale i gestori nominati non potranno appartenere tutti allo stesso ordine professionale.

La nomina del gestore della crisi, sia in caso di composizione singola, sia in caso di composizione collegiale, viene effettuata dal Referente tra i professionisti iscritti nell'elenco secondo il criteri odi progressione per l'ordine di iscrizione al registro.

In casi eccezionali, per complessità e/o importanza, il Referente potrà derogare dal criterio di nomina sopra enunciato, previo richiesta motivata di parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Direttivo.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n.3/2012 e dal decreto n.202/2014.

Il gestore, ogni tre mesi successivi alla nomina, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione.

Copia del rapporto è trasmessa al Referente, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il referente può formulare osservazioni scritte.

Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Art. 10 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 11 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n.202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art.4 del decreto n.202/2014.

Art. 12 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze, senza oneri ulteriori per la procedura salvo casi particolari con voce di spesa specifica autorizzata dal Referente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi può rifiutare o rinunciare all'incarico solo per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite PEC.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore, secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Il gestore che abbia rifiutato o rinunciato senza grave e giustificato motivo all'incarico non potrà più essere nominato per altre procedure sino a quando non sia nuovamente il suo turno secondo i criteri di cui all'articolo 9.

Art. 14 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed i membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art.2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Le incompatibilità in oggetto devono ritenersi estese ad associati ed a coloro che ne condividono lo

studio professionale.

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n.3/2012 e ai sensi del decreto n.202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n.3/2012 e dal decreto n.202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt.6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 16 – Compensi spettanti all'organismo di composizione

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo scritto con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt.14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Al deposito della domanda il debitore dovrà versare un contributo per spese di procedura di € 500,00; a procedura avviata l'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore un ulteriore acconto sul compenso complessivo, determinato sulla base dei parametri sopra individuati, avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento del contributo e dell'acconto devono essere effettuati all'Organismo a mezzo bonifico bancario.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro tre mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art.12 della legge n.3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro tre mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di esito negativo della procedura il compenso sarà dovuto entro tre mesi dal diniego dell'omologa o dall'ufficializzazione del mancato raggiungimento dell'accordo.

Art. 17 – Responsabilità

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al omento del conferimento dell'incarico al gestore della crisi, ferma restando la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Art. 18 - Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento e i suoi allegati entrano immediatamente in vigore

Nei confronti dei terzi il presente regolamento ed i suoi allegati avranno efficacia dal momento dell'iscrizione dell'Organismo all'apposito registro previsto dagli art. 3 e ss. del D.M. 202/2014.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di composizione della crisi costituito tra differenti Ordini professionali ex art.10, comma 5, del decreto n.202/2014

Art. 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Art. 2 - Imparzialità

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Art. 3 - Neutralità

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei 2 anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare

Art. 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 - Competenza

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Art. 6 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Art. 7 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Art. 8 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'Organismo, che nomina altro professionista in possesso dei requisiti di legge.